



## Città di Sassuolo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 27/03/2023

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE RIGUARDANTI TRIBUTI DEL COMUNE DI SASSUOLO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 205, DELLA LEGGE 29/12/2022, N. 197**

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 20:00 , nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caselli Luca, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N	Cognome e Nome	P	A
1	MENANI GIAN FRANCESCO	X		1	ROSSI FRANCESCO	X	
2	GASPARINI GIOVANNI		X	1	CASELLI LUCA	X	
3	BARGI STEFANO	X		1	ZANNI GIULIANO	X	
4	MISIA CRISTIAN	X		1	PISTONI CLAUDIO		X
5	IACCHERI MASSIMO	X		1	SAVIGNI MARIA	X	
6	PIFFERI GIULIANA	X		1	MESINI MATTEO	X	
7	TONELLI GRAZIANO	X		2	LENZOTTI SERENA	X	
8	BONI ANDREA	X		2	LOMBARDI ANDREA		X
9	SPAGNI SARA	X		2	DEL NESO PASQUALE		X
10	VOLPARI LUCA	X		2	BARBIERI TOMMASO		X
11	GRASSI LUCA	X		2	MACCHIONI FRANCESCO	X	
12	PINELLI GRETA	X		2	PIGONI GIULIA	X	
13	SEVERI CLAUDIA	X					

Presenti: 20

Assenti: 5

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio  
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri MISIA CRISTIAN, ZANNI GIULIANO, LENZOTTI SERENA .

Sono presenti gli Assessori : MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUGGERI SHARON, LUCENTI ALESSANDRO, BORGHI ALESSANDRA, RUFFALDI SAMANTA

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE RIGUARDANTI TRIBUTI DEL COMUNE DI SASSUOLO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 205, DELLA LEGGE 29/12/2022, N. 197**

*Il consigliere Macchioni F. (L. Macchioni) è presente in collegamento tramite l'applicazione Meet di Google*

Visto:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponente in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;...”;*

considerato che:

- l'art.1, commi da 186 a 204, della legge 29/12/2022, n. 197 che introduce e disciplina la definizione delle cause tributarie pendenti al 01/01/2023;
- in particolare il comma 186 dispone: *“Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge (01 01 2023), possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546” ;*
- il comma 205 prevede la possibilità per gli Enti locali di estendere la citata disciplina della definizione delle cause tributarie ai tributi di propria competenza;
- in particolare il citato comma 205 dispone che: *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.”;*

considerato altresì che, in applicazione delle suddette norme, il contribuente può scegliere di risolvere il contenzioso risparmiando l'importo le sanzioni e pagando una quota relativa all'importo richiesto dall'ente a titolo di imposta secondo la propria situazione come risulta dalla seguente tabella il cui contenuto deve considerarsi orientativo, descrittivo e non vincolante in quanto ricavata dalla disciplina contenuta nell'art.1 commi da 186 a 205 della legge n.197/2022 e quindi, in caso di contrasto con quanto disposto per legge prevale quest'ultima.

<b>posizione del contribuente</b>	pagamento in percentuale dell'importo richiesto a titolo di imposta
-----------------------------------	---

In attesa di sentenza di primo grado (causa pendente in primo grado)	90%
Vinto in primo grado (causa pendente in secondo grado o in attesa dell'appello)	40%
Vinto in secondo grado a seguito di appello avverso sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente. (causa pendente in Cassazione o in attesa di ricorso in Cassazione)	15%
Vinto parzialmente in primo grado (sentenza di accoglimento parziale del ricorso di primo grado)	100% della parte di atto confermato; 40% per la parte di atto annullato in primo grado
Vinto parzialmente in secondo grado (sentenza di accoglimento parziale del ricorso di appello del contribuente avverso sentenza di primo grado a lui sfavorevole)	100% della parte di atto confermato; 15% per la parte di atto annullato in secondo grado
Vinto sia in primo che in secondo grado (Causa pendente innanzi alla Corte Suprema di Cassazione o in attesa di ricorso in Cassazione)	5%
Vinto in primo grado ma perso in secondo grado (Causa pendente innanzi alla Corte Suprema di Cassazione o in attesa di ricorso in Cassazione)	100%
Perso in primo grado (Causa pendente in secondo grado o in attesa di ricorso in appello)	100%
Perso sia in primo che in secondo grado (Causa pendente innanzi alla Corte Suprema di Cassazione o in attesa di ricorso in Cassazione)	100%
In tutti gli altri casi non rientranti tra quelli sopra riportati	100%

considerato inoltre che, per quanto riguarda il contenzioso relativo ad atti di irrogazione delle sole sanzioni non collegate a tributi il contribuente può scegliere di risolvere il contenzioso risparmiando parte dell'importo le sanzioni contenute nell'atto impugnato come risulta dalla seguente tabella per la cui natura giuridica valgono le medesime specificazioni fatte per la tabella precedente:

Posizione del contribuente	Pagamento in percentuale dell'importo richiesto a titolo di sanzione
Vinto nell'ultima o unica causa	15%
In ogni altro caso	40%
In caso di sanzione collegata a tributo	0%

dato atto che:

- al 01/01/2023 risultano pendenti avanti le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado e avanti la Corte Suprema di Cassazione, diverse controversie tributarie riguardanti i tributi del Comune di Sassuolo;
- in particolare, risultano pendenti cause tributarie, per un valore complessivo a tutt'oggi stimato in euro 4.417.139,53;
- detti importi sono soggetti all'alea di incertezza tipica di un contenzioso giudiziario ancora in essere;

ritenuto che:

- l'estensione della definizione in oggetto alle controversie riguardanti i propri tributi produce effetti deflattivi del contenzioso in essere e rende possibile il dialogo e la distensione dei rapporti con i propri contribuenti;
- d'altra parte, la definizione delle controversie pendenti produce effetti positivi anche sulla situazione economico-finanziaria del Comune attraverso la riscossione delle entrate tributarie a tutt'oggi sub judice;
- in particolare, in caso di definizione di tutte le controversie pendenti si stima la riscossione bonaria potenziale di euro 1.225.219,03, a fronte della naturale incertezza sul credito che complessivamente risulterebbe dagli esiti delle sentenze;

dato atto, altresì, che lo scrivente Ente, per il tramite dei propri uffici competenti, intende comunque riservarsi l'esercizio del potere di diniego a fronte della presentazione della domanda di definizione da parte del singolo contribuente qualora si ritenesse non sussistere gli estremi per la definizione in applicazione della citata disciplina nazionale;

ritenuto che il presente atto costituisce esercizio del potere di regolamentazione delle proprie entrate ai sensi della sopra richiamata normativa;

richiamata la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base dell'esposte disposizioni di legge;

visto:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025, con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 20.12.2022 con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2023 di approvazione della Variazione di Bilancio 2023-2025;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata dalla III Commissione Consiliare “Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia Municipale” nelle sedute del 13 e 20 marzo 2023;

considerato che è stato acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 13824 del 22/03/2023 verbale n. 69, ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000;

considerato il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III “Programmazione finanziaria e controllo partecipate”, previa istruttoria favorevole del funzionario responsabile del Servizio Contenzioso tributario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

considerato che in merito al presente atto, il Direttore responsabile del Settore III “Programmazione finanziaria e controllo partecipate” esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco;

intervengono:

il cons. Savigni M. (PD);

il cons. Bargi S. (Lega);

con voti espressi in forma palese, per appello nominale, dai n. 20 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

**favorevoli n. 16** – Menani F., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Severi C., Rossi F. (FI), Caselli L., Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni),

**contrari nessuno**

**astenuti n. 4** - Pignoni G. (G. Misto), Savigni M., Mesini M., Lenzotti S. (PD);

#### DELIBERA

1. di disporre l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 dell'articolo 1 della legge 29/12/2022, n. 197 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte lo scrivente ente;
2. di dare atto che l'ufficio competente, vaglierà le domande di definizione presentate da parte del singolo contribuente per verificare la sussistenza degli estremi per la definizione in applicazione della citata disciplina di legge nazionale;

ed inoltre con separata e distinta votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai n. 20 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito:

**favorevoli n. 16** – Menani F., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Severi C., Rossi F. (FI), Caselli L., Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni),

**contrari nessuno**

**astenuti n. 4** - Pignoni G. (G. Misto), Savigni M., Mesini M., Lenzotti S. (PD);

#### DELIBERA

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l'immediata applicazione delle modifiche regolamentari affinché possa essere data attuazione immediata alle procedure di definizione sopra esposte.

\*\*\*\*\*

*(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale*



## Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 27/03/2023

Di cui si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Caselli Luca

*Atto firmato digitalmente*

Il Segretario Generale  
Martino Gregorio

*Atto firmato digitalmente*